

Spett.le Cooperativa
C.a Presidente e Direttore

Oggetto: vitivinicolo - AGEA, domande d'aiuto misura investimenti

Si informa che, con l'allegata circolare AGEA n. 28231 del 30 marzo 2018, è stato ripristinato al **15 febbraio** di ogni anno il termine per la presentazione della domanda d'aiuto all'Organismo pagatore competente nel quadro della misura investimenti OCM vino, integrando così la precedente circolare AGEA n. 18108 del 1° marzo 2017.

Con la medesima circolare, inoltre, è stato precisato che l'istruttoria delle domande deve concludersi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, mentre gli uffici competenti hanno l'obbligo di comunicare ai beneficiari l'esito entro 30 giorni dalla conclusione della stessa

Vitivinicolo – AGEA, misura della Ristrutturazione e riconversione vigneti

Si informa che, con l'allegata circolare n. 28280 del 30 marzo 2018, AGEA ha inteso modificare, per la sola campagna 2018/2019, la sua precedente circolare n. 31081 del 7 aprile 2017 relativa alle domande d'aiuto nel quadro della misura della ristrutturazione e riconversione vigneti (RRV).

Nello specifico, per la sola campagna 2018/2019 il termine di **presentazione delle domande d'aiuto** agli Organismi pagatori competenti è fissato al **30 giugno 2018**.

Per quanto riguarda, invece, la **conclusione della procedura d'esame**, considerato che le autorizzazioni concesse sulla base della conversione di un diritto di impianto proveniente dalla riserva o da un diritto di reimpianto acquistato da altri produttori hanno accesso alla

misura della RRV entro la fine del periodo di programmazione del PNS 2014-2018, la procedura di esame delle domande d'aiuto aventi ad oggetto tali autorizzazioni deve essere conclusa entro e non oltre il **15 ottobre 2018**

Accordo di libero scambio UE-GIAPPONE - Analisi tecnica impatti

Siamo a dare un primo aggiornamento, rispetto alle due questioni rimaste in sospeso sulla circolare precedente in sospeso:

- Regole di etichettatura;
- Pratiche enologiche autorizzate.

Sul primo punto, la risposta è chiara, pur se negativa. L'accordo di libero scambio non tratta delle regole di etichettatura; di conseguenza, nulla cambia in questo campo.

Sul secondo punto, invece, DG AGRI ci ha trasmesso la lista di tutti gli additivi che risultano già autorizzati in Giappone per la produzione alimentare, elenco che potete trovare in allegato. Dalle informazioni raccolte, il Giappone non dovrebbe fare distinzione tra gli additivi ammessi per la produzione del vino e quelli autorizzati per gli altri prodotti alimentari, motivo per cui disponiamo di un elenco unico. Tuttavia, abbiamo intenzione di chiarire definitivamente anche questo.

Venendo all'elenco giapponese, potete trovare evidenziati in giallo le sostanze e le pratiche autorizzate dal regolamento CE n. 606/2009.

A queste, per avere un quadro completo, si devono aggiungere le pratiche e le sostanze che saranno autorizzate con l'entrata in vigore dell'accordo. Allego nuovamente per comodità copia del reg. CE n. 606/2009, che riporta all'allegato I A in evidenza le pratiche che saranno autorizzate con l'entrata in vigore dell'accordo.

Nel terzo documento allegato, invece, potete trovare, evidenziate in giallo, le sostanze per uso enologico e le pratiche autorizzate in UE ai sensi del reg. CE n. 606/2009 che parrebbero non essere ancora autorizzate in Giappone. Questo elenco emerge da un confronto tra l'allegato I A del reg. CE n. 606/2009, i testi dell'accordo tra UE e Giappone e l'elenco degli additivi già autorizzati in Giappone. Su quest'ultimo elenco chiederemo conferma alla Commissione, di modo da essere sicuri di avere ben ricostruito il quadro.

MVV ELETTRONICO - Schema di DM

in allegato, potete trovare lo schema di decreto relativo alle disposizioni per l'emissione del documento elettronico MVV-E per il trasporto dei prodotti vitivinicoli.

L'ICQRF ha presentato il testo nel corso di una riunione alla quale hanno partecipato i nostri colleghi della Fedagri Nazionale tenutasi nella giornata di ieri. In allegato, potete trovare un'interessante presentazione *power point*, mostrata in quell'occasione.

Di seguito, invece, gli elementi di maggiore interesse emersi.

Innanzitutto, va precisato che, **trattandosi di un Decreto Dipartimentale, per l'entrata in vigore è sufficiente la pubblicazione sul sito, che dovrebbe avvenire la prossima settimana**, assieme alla pubblicazione della documentazione tecnica di cui si parla nel Decreto stesso.

Teoricamente, da tale momento, si dovrebbe poter utilizzare il MVV-E per scortare i prodotti vitivinicoli.

Va ricordato *in primis* che si tratta di una **facoltà**: l'obbligatorietà dell'utilizzo del MVV-E verrà sancita in un successivo Decreto, con tempistiche ancora da determinare. È importante, tuttavia, ricordare che il Reg. delegato (UE) 2018/273 prevede che a partire dal 1° gennaio 2021 tutti i documenti di accompagnamento siano obbligatoriamente dematerializzati.

In merito all'utilizzo del MVV-E, è anche importante specificare che da quando tale possibilità verrà attivata, sarà immediatamente fruibile nella sua versione on-line. Viceversa, per utilizzare la versione web-service, bisognerà attendere i tempi tecnici necessari alle *software house* per adattare gli attuali programmi informatici.

In ogni caso, il documento MVV-E sarà emesso tramite un'apposita funzionalità integrata nel registro telematico.

Almeno nella fase iniziale, è stato stabilito che il prodotto che si vuole far scortare non deve necessariamente essere già in carico sul registro dello speditore. In altre parole, il MVV-E si potrà emettere, almeno per ora, anche a giacenza negativa. Questa scelta è stata dettata dalla volontà di non creare problemi in relazione alle tempistiche di registrazione delle operazioni (30 giorni). In un secondo momento, sarà necessario riflettere sul mantenimento o meno di questa scelta ed, eventualmente, sul come ovviare al problema delle tempistiche.

Prima della validazione, il MVV-E può essere modificato e integrato; a seguito della validazione, che avviene attraverso l'apposizione di una marca temporale generata automaticamente dal sistema, il documento non può più essere modificato.

In particolare, qualsiasi variazione relativa al trasporto indicata nel documento, comporta l'annullamento dello stesso e l'emissione di un nuovo MVV-E. Questo almeno temporaneamente, in quanto l'Amministrazione sta lavorando per far sì che, da un punto di vista informatico, sia possibile riaprire il MVV-E da correggere e modificarlo, purché ne rimanga traccia nel sistema. La stessa procedura di annullamento e ri-emissione va seguita qualora la partenza del mezzo avvenga oltre un'ora dopo l'orario indicato nel documento. Viceversa, è possibile emettere e validare il documento in qualsiasi momento antecedente la partenza del mezzo, purché vi siano indicati data e ora.

L'emissione del MVV-E assolve agli obblighi di trasmissione della copia del documento alle autorità di controllo, previsti per alcune tipologie/categorie di prodotto (art. 14 del Reg. (UE) n. 2018/273), nonché a quelli previsti per gli stabilimenti di intermediazione uve ed i trasporti di uve da tavola - e loro sottoprodotti - avviate alla trasformazione (DM 30.06.1995 e DM 19.12.2000).

Anche gli Organismi di Controllo saranno abilitati a visualizzare tutti contenuti del documento di accompagnamento. Come per i registri, tuttavia, dovranno dotarsi di specifico applicativo informatico (o adattarlo se già ne sono in possesso) per ricevere in via diretta copia del documento.

Altro aspetto fondamentale è quello della validità del MVV-E come certificato. In particolare, il documento può essere valido:

- come certificato dell'origine o della provenienza, della qualità e delle caratteristiche del prodotto, dell'annata o della varietà di uve da cui è ottenuto e, se del caso, della DOP e della IGP (di cui all'art. 11 del Reg. delegato n. 2018/273)

- come certificazione per l'esportazione (di cui all'art. 12 del Reg. delegato n. 2018/273).

La certificazione in questione, che viene generata tramite apposita funzionalità del sistema, non è obbligatoria. Qualora il produttore ne faccia richiesta tramite tale funzionalità, la certificazione viene generata e riportata nella casella 17 I del documento MVV-E ed è disponibile in 6 lingue, incluso il cinese. In caso di utilizzo ai fini della certificazione, il MVV-E va stampato e firmato dallo speditore. È stata richiesta la possibilità di apporre una firma digitale e l'ICQRF ha risposto che prenderà in considerazione tale istanza in un secondo momento.

Rimane un punto un oscuro rispetto a questa nuova e potenzialmente utile funzione, in particolare con riferimento all'esportazione. In riunione abbiamo esplicitamente chiesto chiarimenti rispetto alle garanzie di accettazione del documento da parte dei Paesi terzi.

Su questo tema, l'Ispettorato ha fatto presente la sua non competenza sulla materia: loro garantiscono che la certificazione in questione sia conforme al modello definito dal Regolamento delegato, ma l'eventuale accettazione di tale documento da parte di Paesi terzi dipende dagli accordi stipulati dall'UE in tal senso.

Abbiamo dunque anche fatto presente che alcuni Paesi (v. la Cina), potrebbero richiedere, ai fini della validità del documento come certificazione, che sullo stesso sia presente anche la firma di un'Autorità pubblica, che potrebbe essere lo stesso Ispettorato oppure la ASL o una Camera di Commercio. La presenza, nell'ambito della certificazione dei loghi dell'UE, dell'Italia e dell'ICQRF potrebbe infatti non essere sufficiente. Questo tema, che non è stato particolarmente approfondito nella riunione di ieri, richiederà senza dubbio una ulteriore e più approfondita riflessione.

Ancona, li 17.04.2018

FEDAGRI

Mauro Scattolini

